

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 31/01/2023

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di essere titolare di un contratto di conto corrente denominato “*pacchetto base (SMART)*” attivato con la convenuta nel 2015. Rappresenta altresì di avere ricevuto dall’intermediario, il 14 maggio 2021, una comunicazione avente ad oggetto una proposta di modifica unilaterale ex art. 118 TUB del contratto, con la quale l’intermediario introduceva “*spese fisse di liquidazione trimestrale*” di costo pari a euro 7,50 a trimestre, prima non previste. Alla luce di ciò, parte ricorrente chiede all’ABF di annullare tali “*spese fisse di liquidazione trimestrali*” e ripristinare le condizioni contrattuali precedentemente pattuite.

Resiste l’intermediario, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo di avere esercitato legittimamente lo *ius variandi* di cui all’art. 118 TUB (in conformità a quanto previsto dall’art. 14 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dal ricorrente) in relazione ad una voce di spesa già prevista dal contratto (quella relativa alle spese di liquidazione del conto corrente).

Nelle proprie repliche, il ricorrente sostiene che l’incremento di una voce di costo di valore pari a zero deve considerarsi equivalente all’introduzione di una nuova voce di costo e, perciò, non può ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 118 TUB; in ogni caso, deduce che

nel contratto originariamente sottoscritto non vi era alcuna voce relativa a spese trimestrali. Nelle controrepliche, l'intermediario ribadisce di avere semplicemente valorizzato le spese mensili di liquidazione del conto corrente, già indicate nel contratto in misura pari a zero, nel legittimo esercizio della propria facoltà di modifica unilaterale del contratto.

DIRITTO

Parte ricorrente contesta la proposta di modifica unilaterale ex art. 118 TUB formulata dall'intermediario in data 14.05.2021, con la quale è stato variato il costo delle “*spese fisse di liquidazione trimestrali*”, incrementato da euro 0,00 ad euro 7,50 a trimestre; chiede, in particolare, di annullare le “*spese fisse di liquidazione trimestrali*” e ripristinare le condizioni contrattuali precedentemente pattuite. La richiesta va qualificata come domanda di accertamento in ordine alla illegittimità dell'esercizio dello *ius variandi* da parte dell'intermediario, con conseguente applicazione al rapporto delle condizioni originariamente pattuite.

La disciplina dello *ius variandi*, di cui all'art. 118 TUB, ne subordina il legittimo esercizio alla sussistenza di specifici presupposti, e cioè che: 1) tale diritto di modifica unilaterale sia espressamente previsto dal contratto; 2) l'esercizio di tale diritto sia comunicato per iscritto al cliente con un preavviso di sessanta giorni; 3) l'esercizio di tale diritto sia sorretto da un giustificato motivo. Nel caso di specie, quanto al requisito *sub* 1), si osserva che lo *ius variandi* risulta essere espressamente previsto all'articolo 14 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dal ricorrente, che rimandano all'art. 118 TUB. Quanto al requisito *sub* 2), è invece pacifico tra le parti che la comunicazione di modifica unilaterale sia stata ricevuta dal cliente con un adeguato preavviso (in particolare, è stata inviata a maggio 2021 e i suoi effetti si producono da luglio 2021). Non è infine stata contestata la sussistenza di un giustificato motivo a sostegno della modifica introdotta dall'intermediario. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, anche qualora sussistano i predetti requisiti, non può considerarsi ammissibile il ricorso al diritto previsto dall'art. 118 TUB ove esso venga utilizzato per aumentare l'importo di un onere precedentemente previsto in contratto in misura pari a zero (Coll. Roma, n. 369/2023; Coll. Bologna, n. 7495/2022; Coll. Roma, n. 19533/2020). Tale orientamento appare coerente con il principio già espresso dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (dal quale il presente Collegio non ha motivo di discostarsi), a mente del quale “*pare corretto ritenere che non sia semplice modifica l'introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell'assetto originario determinato dalle parti. Infatti, tali variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente*” (Coll. Coord., n. 26498/2018). Ne consegue che, nel caso di specie, la variazione delle “*spese di liquidazione*” da euro 0,00 ad euro 7,50 equivale all'introduzione nel regolamento contrattuale di una clausola di costo nuova, concernente la liquidazione trimestrale del conto, precedentemente non prevista; con la conseguenza che la modifica unilaterale operata dall'odierno resistente fuoriesce dall'ambito del legittimo esercizio dello *ius variandi* di cui all'art. 118 TUB. Deve pertanto essere dichiarata la nullità della clausola di costo introdotta unilateralmente dall'intermediario nel contratto di conto corrente e contestata dal ricorrente; e, per l'effetto, continueranno a trovare applicazione le condizioni contrattualmente vigenti prima della modifica del 14 maggio 2021.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della modifica unilaterale del contratto e per l'effetto dichiara l'inefficacia della nuova voce di costo, disponendo la restituzione di quanto nelle more corrisposto dal ricorrente.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA